

**Edizione di martedì 19 aprile 2016**

## **AGEVOLAZIONI**

[I comportamenti per dare efficacia all'estromissione agevolata](#)

di Luca Caramaschi

## **DICHIARAZIONI**

[Unico SC 2016: minusvalenze e differenze negative](#)

di Federica Furlani

## **AGEVOLAZIONI**

[Patent box e credito per le imposte pagate all'estero](#)

di Davide David

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

[Interessi passivi e deducibilità ai fini Ires](#)

di Giovanna Greco

## **BILANCIO**

[Prime indicazioni dell'Oic sugli strumenti finanziari derivati](#)

di Alessandro Bonuzzi

## **BACHECA**

[La fiscalità internazionale si confronta con i modelli dichiarativi 2016](#)

di Euroconference Centro Studi Tributarî

## AGEVOLAZIONI

---

### ***I comportamenti per dare efficacia all'estromissione agevolata***

di Luca Caramaschi

Per dare efficacia all'operazione di **estromissione** agevolata dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, la legge di Stabilità per l'anno 2016 richiede che venga esercitata un'**opzione** entro la data del prossimo **31 maggio 2016**, che produrrà i suoi effetti già con riferimento al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2016.

Con riferimento ai **comportamenti** che l'imprenditore individuale deve adottare per esercitare correttamente tale facoltà – in assenza di chiare e precise indicazioni da parte del legislatore – l'Agenzia delle entrate, superando le precedenti considerazioni formulate nella **circolare n. 39/E/2008**, nella parte in cui veniva affermato che l'**estromissione** si intende **perfezionata** con il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva, ha chiarito che il mancato, insufficiente o tardivo versamento della stessa comporta solamente l'**iscrizione a ruolo** ai sensi dell'articolo 10 e seguenti del D.P.R. 602/1973, fermo restando, quindi, la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'istituto del **ravvedimento operoso** di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997.

Secondo tale lettura, la **condizione** indispensabile affinché possa ritenersi perfezionata l'**estromissione** (e quindi ravvedibile il versamento dell'imposta sostitutiva) è data dalla corretta indicazione della volontà di voler escludere i beni dal patrimonio dell'impresa attraverso:

- specifica **contabilizzazione** sul libro giornale (per i soggetti in contabilità ordinaria) ovvero sul registro dei cespiti ammortizzabili (per i soggetti in contabilità semplificata);
- indicazione nella **dichiarazione** dei redditi dell'imprenditore individuale (quadro RQ del modello Unico PF) del valore dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva.

Circa la possibilità di **integrare** la dichiarazione ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 D.P.R. 322/1998, nei casi di omessa compilazione del quadro relativo all'**estromissione** dell'immobile, l'Agenzia ha chiarito, in un primo momento, che la violazione poteva essere sanata solo ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del citato decreto, con la presentazione della dichiarazione corretta entro 90 giorni dalla scadenza del termine, talché l'**omissione** non poteva essere sanata oltre.

A tal riguardo l'Agenzia, coerentemente con la **risoluzione n. 325/E/2002**, ebbe a precisare che le ipotesi di **errore** od **omissione** previste dal comma 8 dell'articolo 2 D.P.R. 322/1998 vanno tenute distinte dal “**mero ripensamento sull'indicazione di precise scelte già operate dal contribuente in sede di dichiarazione**”.

Tuttavia, successivamente l'Agenzia, con la **risoluzione n. 228/E/2009**, ha ritenuto corretto il comportamento tenuto dal contribuente, anche in caso di **presentazione** della dichiarazione integrativa **oltre** il citato termine di 90 giorni. Nel caso di specie, infatti, l'Ufficio ha ravvisato la **volontà** del contribuente di avvalersi della disciplina in esame anche in caso di assenza della espressa indicazione in Unico, poiché *“la volontà di procedere all'estromissione risulta oggettivamente dalla congruità del versamento eseguito con riferimento all'estromissione di un cespite individuato in modo oggettivo attraverso la relativa tariffa d'estimo catastale cui è parametrata la base imponibile dell'imposta sostitutiva in esame”*.

In pratica, la **mancata** compilazione del quadro RQ del modello Unico PF è riconducibile ad un'ipotesi di errore od omissione sanabile mediante la presentazione di una **dichiarazione integrativa nei termini previsti dall'articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998**, e non già ad un'ipotesi di ripensamento circa precise scelte già fatte dal contribuente. Pertanto, l'**integrazione** del quadro RQ deve essere effettuata **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo**.

Nel caso oggetto della risoluzione, l'Agenzia delle entrate ha giustamente riconosciuto che il contribuente ha validamente **integrato** la propria dichiarazione.

Occorre evidenziare, tuttavia, che in questi casi è importante che l'imposta **sostitutiva** sia versata **regolarmente e correttamente**.

In particolare, con riferimento alle modalità e termini di versamento dell'imposta **sostitutiva** (altro passaggio fondamentale per completare il processo di **estromissione** agevolata dell'immobile strumentale posseduto dall'impresa individuale), il comma 121 della legge di Stabilità 2016 rimanda alle precedenti disposizioni contemplate dai commi che vanno da 115 a 120, dedicate alle altre procedure **agevolate** di assegnazione e cessione ai soci dei beni della società commerciali, nonché di trasformazione delle immobiliari di gestione in **società semplici** (regole, quindi, che sotto questo profilo risultano uniformate per tutte le procedure agevolate introdotte dalla legge Stabilità 2016).

L'imprenditore, pertanto, che esercita l'**opzione** per l'**estromissione** dell'immobile è obbligato al pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap pari all'**8%** della plusvalenza derivante dalla differenza tra il valore normale (rideterminabile secondo le regole catastali) e il valore fiscalmente riconosciuto dell'immobile. Quindi:

$$\text{Imposta sostitutiva} = (\text{valore normale (catastale)} - \text{costo fiscalmente riconosciuto}) \times 8\%$$

L'imposta va versata in **due rate**:

1. la prima pari al 60% entro il 30 novembre 2016;
2. la seconda pari al 40% entro il 16 giugno 2017.

Le **rate** devono essere versate, precisa la norma, con i criteri di cui al D.Lgs. 241/1997 e quindi

mediante modello unificato di pagamento F24 (va rilevato che **diversamente** dal passato non sono previsti interessi sulla seconda rata).

In conclusione, vale la pena ricordare che sotto il profilo **Iva/registro** l'operazione sconta le **regole ordinarie** (non essendo stata contemplata una imposta **sostitutiva** nel comparto indirette) previste per la cessione, trattandosi di operazione ad essa assimilata sotto tale profilo.

## DICHIARAZIONI

### **Unico SC 2016: minusvalenze e differenze negative**

di **Federica Furlani**

Un particolare **obbligo di comunicazione/monitoraggio** previsto nell'ambito del modello Unico SC, riguarda le minusvalenze e differenze negative, cui sono dedicati due righi (RS142-RS143) del quadro RS.

Al riguardo, l'articolo 1, comma 4, D.L. 209/2002 ha previsto che, con riferimento alle **minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro** derivanti dalla **cessione di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie**, il soggetto cedente comunichi all'Agenzia delle Entrate i relativi dati per permettere l'accertamento della conformità dell'operazione effettuata con la normativa antielusiva "generale".

In origine la norma prevedeva l'obbligo di invio di un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, che è stata sostituita (comunicato stampa 3.7.2013 e quindi dal modello Unico SC2014) dall'indicazione in dichiarazione dei redditi e più precisamente – appunto – nel quadro RS del modello Unico SC.

Analoga disciplina è stata prevista per le **minusvalenze e le differenze negative** di cui all'articolo 109, comma 3-bis, Tuir **di importo superiore a 50 mila euro, derivanti anche da più operazioni su azioni, quote o altri titoli simili negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri** (articolo 5-quinquies, comma 3, D.L. 203/2005).

La **differenza** tra i due "monitoraggi" riguarda oltre che l'importo (5 milioni di euro in un caso, 50 mila euro nell'altro), anche il fatto che nel primo caso le minusvalenze devono riferirsi a partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, nel secondo caso si fa riferimento a minusvalenze e differenze negative realizzate, relativamente a partecipazioni **ovunque classificate** (sia tra le immobilizzazioni che nell'attivo circolante).

È, poi, necessario prestare particolare attenzione nella compilazione del prospetto dichiarativo, in quanto la mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione, all'origine sanzionata con il disconoscimento della deducibilità, è oggi punita (articolo 11, comma 1, D.L. 16/2012) con una **sanzione pari al 10% dell'importo non indicato, con un minimo di 5.000 euro ed un massimo di 50.000 euro**, fatta salva la possibilità di beneficiare dell'istituto del ravvedimento operoso.

Minusvalenze e differenze negative	RS142	N. tit. di disposizione 1	Minusvalenze 2			
	RS143	N. tit. di disposizione 1	Minusvalenze / Azioni 2	N. tit. di disposizione 3	Minusvalenze/Altri titoli 4	Dividendi 5

In particolare, **nel rigo RS142** va indicato, con riferimento alle minusvalenze di ammontare complessivo **superiore a 5 milioni di euro** derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione:

- in colonna 1, il numero degli **atti di disposizione**
- in colonna 2, l'**ammontare** delle minusvalenze realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione.

Nel **rigo RS143** va indicato, con riferimento alle minusvalenze e alle differenze negative di cui all'articolo 109, comma 3-bis, del Tuir di ammontare **superiore a 50 mila euro** derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri, realizzate nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione:

- in **colonna 1**, il numero degli atti di disposizione relativi alla cessione di azioni;
- in **colonna 2**, l'ammontare delle minusvalenze e delle differenze negative derivanti dalla cessione di azioni, anche a seguito di più operazioni;
- in **colonna 3**, il numero degli atti di disposizione relativi alla cessione di altri titoli;
- in **colonna 4**, l'ammontare delle minusvalenze e delle differenze negative derivanti dalla cessione di altri titoli, anche a seguito di più operazioni;
- in **colonna 5**, l'importo dei dividendi percepiti in relazione ai titoli ceduti nei trentasei mesi precedenti il realizzo qualora il metodo ordinariamente adottato in bilancio per la movimentazione e la valutazione del proprio magazzino titoli non preveda la memorizzazione delle date di acquisto dei titoli in portafoglio.

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Patent box e credito per le imposte pagate all'estero***

di **Davide David**

Nel determinare il **limite di detrazione delle imposte pagate all'estero** una questione da affrontare è quella dei possibili effetti derivanti dalla applicazione del *patent box*.

La questione assume particolare rilievo soprattutto per le società (e le imprese in genere) che **concedono in licenza a soggetti esteri** beni immateriali agevolabili (brevetti, *software*, marchi, *know-how*, ecc.), ritraendone dei corrispettivi (di norma, *royalties*) assoggettati a **imposizione nel Paese del soggetto licenziatario**.

Si ricorda che, a norma dell'**articolo 165**, comma 1, del Tuir, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo sono ammesse in detrazione dall'imposta netta (dovuta in Italia) *"fino a concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione"*.

Un primo aspetto riguarda quindi la **determinazione** dei due redditi da porre al numeratore (reddito estero, di seguito anche RE) e al denominatore (reddito complessivo, di seguito anche RCN) del rapporto.

Per esemplificare, si faccia il caso limite di una società che nel 2015 ha maturato, quali **unici ricavi**, delle *royalties* provenienti da un unico soggetto estero (per complessivi euro 1.000) e che presenti un reddito complessivo, al lordo della quota "*patent box*", di euro 600, di cui una parte, pari a euro 500, derivante da attività di ricerca agevolabili.

Si ipotizzi che la società **non abbia una stabile organizzazione** nel Paese estero e che abbia pagato in detto Paese **imposte** per euro 100 (pari al 10% delle *royalties*).

Per il 2015 la società potrà escludere dal reddito complessivo il 30% del reddito "*patent box*" e quindi il suo **imponibile** sarà pari a euro 450, per una **Ires** dovuta di euro 124.

Il primo quesito da porsi è se al numeratore del rapporto (RE) vada riportato l'intero ammontare delle *royalties* (al lordo dei costi) ovvero se tale ammontare vada ridotto dei costi ad esso riferibili, e se, in questa seconda ipotesi, il reddito estero vada riportato al lordo o al netto della quota "*patent box*".

Nella **circolare n. 9/E/2015**, l'Agenzia delle entrate ha affermato che, in assenza di una stabile organizzazione, **"il reddito estero, così come rideterminato in base alle disposizioni fiscali italiane, deve essere assunto al lordo dei costi sostenuti per la sua produzione, in ragione delle obiettive**

*difficoltà nella determinazione e nel controllo dei costi effettivamente imputabili a singoli elementi reddituali”; fatta salva la possibilità di un sindacato sulla eventuale elusività di operazioni finalizzate ad una indebita “monetizzazione” del credito d’imposta.*

In base a quanto chiarito nella richiamata circolare sembrerebbe quindi potersi affermare che, laddove non ci siano intenti elusivi, il **reddito estero vada assunto al lordo dei costi**.

Se così fosse, nel nostro esempio al numeratore (RE) andrebbe riportato l’intero importo delle *royalties* (pari a 1.000).

Quindi, indipendentemente dal fatto che al denominatore vada riportato il reddito complessivo ante o post “*patent box*”, il risultato del rapporto sarà sempre superiore a 1, e pertanto andrà assunto il **valore 1**, non potendosi assumere valori superiori all’unità (come precisato nella circolare 9/E/2015 e nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi).

Di conseguenza, nel nostro esempio, il limite di detraibilità delle imposte pagate all’estero sarà pari all’**intero importo** delle imposte dovute in Italia e, dato che le imposte pagate all’estero (100) sono inferiori alle imposte dovute in Italia (124), la società potrà portare in detrazione l’intero ammontare delle **imposte pagate all’estero**.

Se, invece, il reddito estero dovesse essere assunto al netto dei costi e della quota “*patent box*”, considerato che nel nostro esempio l’intero reddito è da considerare prodotto all’estero, al numeratore (RE) andrebbe riportato l’importo di euro 450. L’**effetto** sul credito d’imposta non dovrebbe comunque cambiare, perché è da ritenere che anche al denominatore (RCN) vada riportato il medesimo importo, con la conseguenza che il risultato del rapporto sarà pari a 1.

Tutto ciò salvo che, come si dirà in seguito, non debba applicarsi la **riduzione** prevista dal **comma 10** dell’articolo 165 del TUIR.

Gli effetti potrebbero però essere diversi quando solo una parte del reddito è prodotto all’estero, soprattutto laddove il ***patent box*** dovesse riguardare il **solo reddito prodotto in Italia**.

Riprendendo l’esempio precedente si ipotizzi che le *royalties* estere di euro 1.000 non presentino i requisiti per beneficiare del *patent box* e che la società abbia maturato ricavi anche in Italia per euro 2.000, tutti derivanti da attività di ricerca agevolabili.

Si assuma poi che la società abbia prodotto un reddito complessivo di euro 900, di cui 300 all’estero e 600 in Italia e che la **quota di reddito italiano agevolabile ammonti a euro 540**.

Per il 2015 la società potrà escludere dal reddito complessivo il 30% del reddito “*patent box*” e quindi il suo **imponibile sarà pari a euro 738**, per un Ires dovuta di euro 203.

A questo punto, riportando al numeratore (RE) l’intero ammontare delle *royalties* estere il rapporto risulterà comunque **superiore a 1** e quindi potrà essere portato in detrazione l’intero

ammontare delle imposte pagate all'estero (pari a euro 100).

Se, invece, al numeratore si dovesse riportare il reddito prodotto all'estero (al netto dei costi sostenuti) e al denominatore il reddito complessivo (al netto della variazione in diminuzione da "patent box") il risultato del rapporto sarà 0,41, che applicato all'Ires dovuta darà un limite di detrazione di euro 83, con la conseguenza che le imposte estere potranno essere portate in **detrazione solo per tale importo**, mentre l'eccedenza di euro 17 dovrà essere rinviata ai periodi successivi; il rischio sarebbe quello di non poterla **mai recuperare** laddove, anche nei periodi successivi, si mantenga la **medesima situazione** in termini di ricavi e redditi (considerato, oltretutto, l'innalzamento al 40% per il 2016 e al 50% per gli anni successivi della quota di reddito non tassabile e la riduzione dell'Ires al 24% prevista a decorrere dal 2017).

Un'altra questione da affrontare è poi quella della eventuale applicabilità di quanto disposto dal **comma 10 dell'articolo 165 del Tuir**, a norma del quale quando il reddito estero concorre **parzialmente** alla formazione del reddito complessivo, l'imposta estera deve essere ridotta in misura corrispondente.

A tale proposito, occorre capire se i **redditi prodotti all'estero agevolabili con il patent box** vadano considerati quali redditi che concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo; in caso affermativo, occorrerà **ridurre** l'imposta estera in misura corrispondente, con l'ulteriore aggravio di non poter portare in deduzione dal reddito complessivo l'eccedenza d'imposta e di non poterla altrimenti recuperare in Italia (così la circolare n. 9/E/2015).

Con riguardo a tutte le suddette problematiche va peraltro considerato che il *patent box* ha quale **finalità** quella di incentivare la collocazione e il mantenimento in Italia dei beni immateriali e favorire l'investimento in attività di ricerca e sviluppo.

Per massimizzare l'effetto incentivante, evitando conseguenze limitative sulla detrazione delle imposte pagate all'estero, occorrerebbe quindi **rassicurare** le imprese (in via normativa o almeno interpretativa), sia sulla **irrelevanza del patent box ai fini dell'applicazione del comma 10 dell'articolo 165 del Tuir**, sia sulla possibilità, per la determinazione del rapporto RE/RCN, di **riportare al numeratore il reddito prodotto all'estero al lordo dei costi sostenuti e degli effetti agevolativi del patent box**.

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Interessi passivi e deducibilità ai fini Ires***

di **Giovanna Greco**

L'articolo 4 del D.Lgs. 147/2015 (**Decreto Internazionalizzazione**) ha apportato alcune modifiche al regime di deducibilità degli **interessi passivi** applicabili dalle **società di capitali** a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Le **novità** riguardano l'abrogazione della disposizione che limita, in capo all'emittente, la deducibilità di interessi passivi relativi ai titoli obbligazionari emessi, l'inclusione nel calcolo del Rol dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultano controllate ai sensi dell'articolo 2359 comma 1, n. 1, cod. civ. e la piena deducibilità degli interessi passivi relativi a **finanziamenti garantiti da ipoteca** su immobili destinati alla locazione solo per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare.

L'articolo 96, comma 1, primo periodo, del Tuir stabilisce che gli **interessi passivi** ed oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lett. b), del Tuir, **sono deducibili in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati**. L'eccedenza è deducibile **nel limite del 30%** del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La parte residua, e quindi l'eccedenza rispetto al 30% del Rol, non deducibile nell'esercizio, potrà essere portata in deduzione negli esercizi successivi in caso di Rol capiente.

La novella normativa ha abrogato il regime di limitazione alla deducibilità degli interessi passivi contenuto nell'**articolo 3 L. 549/1995** e ha eliminato il relativo riferimento contenuto nell'articolo 96 del Tuir. La norma prevedeva l'**indeducibilità** della parte degli interessi passivi relativi a obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie emesse da società il cui capitale è rappresentato da azioni o quote non negoziate all'interno di mercati regolamentati Ue/See, **eccedenti** i rendimenti effettivi del Tasso Ufficiale di Riferimento alla data di emissione.

Come detto, l'articolo 96 del Tuir non trova applicazione nei confronti degli **oneri finanziari ricompresi nel costo fiscale dei beni**, ovverosia di quelli materiali ed immateriali strumentali all'esercizio dell'impresa, nonché di quelli costituenti immobili-merce, alla cui produzione è diretta l'attività, purché maturati su prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione (circolare n. 47/E/2008, par. 5.4).

Con riferimento agli **immobili-patrimonio**, ossia **non strumentali**, né costituenti oggetto dell'attività dell'impresa, sono integralmente indeducibili i connessi **oneri finanziari di funzionamento** (articolo 90, comma 2, Tuir). Diversamente, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 96 del Tuir gli interessi passivi sostenuti per l'acquisizione (articolo 1, comma 35,

L. 244/2007) o la costruzione (circolare n. 19/E/2009, par. 2.2.5) di fabbricati civili. Tuttavia, tali interessi sono **deducibili senza alcuna limitazione**, se sono riferiti a immobili diretti alla locazione, per le **società immobiliari che svolgono, in via effettiva e prevalente, attività immobiliare**. Si considerano società che svolgono, in via effettiva e prevalente, attività immobiliare, quelle il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte del valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i 2/3 da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.

Ai fini dell'articolo 96 del Tuir, assumono **rilevanza** gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli simili e **da ogni altro rapporto avente causa finanziaria**, con **esclusione** degli **interessi impliciti** derivanti da debiti di natura commerciale e con **inclusione**, tra gli interessi attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura.

Non è **mai** consentito riportare in avanti l'eventuale eccedenza di interessi attivi rispetto a quelli passivi maturati in un determinato periodo d'imposta.

Infine, **l'indeducibilità degli interessi passivi**, essendo recuperabile negli esercizi successivi, **non è definitiva**, ma determina una variazione fiscale temporanea, in relazione alla quale potrebbero scattare i presupposti per la contabilizzazione di imposte anticipate. A tal fine occorre però che sussista una **ragionevole certezza** che la società generi in futuro un Rol capiente.

## BILANCIO

---

### ***Prime indicazioni dell'Oic sugli strumenti finanziari derivati***

di **Alessandro Bonuzzi**

Lo scorso **12 aprile** l'**Organismo italiano di contabilità** ha pubblicato la **bozza per la consultazione** del principio contabile avente lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione degli **strumenti finanziari derivati**, nonché le tecniche di valutazione del *fair value* degli strumenti finanziari derivati e le informazioni da presentare in nota integrativa.

Preliminarmente, occorre precisare che le società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile dovranno applicare il principio a partire dai **bilanci** degli esercizi che hanno inizio dal **1° gennaio 2016**. In linea generale, gli effetti dell'adozione dovranno essere rilevati **retrospettivamente** secondo quanto indicato nell'Oic 29.

La novità riguarda anche le società che redigono il bilancio in **forma abbreviata** ai sensi dell'articolo **2435-bis** del codice civile, in quanto sono tenute ad applicare il successivo articolo 2426, primo comma, numero 11-bis secondo cui *"gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value"*.

Diversamente, l'articolo **2435-ter** del codice civile prevede che la disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura non sia applicabile alle **micro-imprese**. Tuttavia, *"nel caso di strumenti finanziari derivati non di copertura ove ricorrano le condizioni per l'iscrizione di un fondo per rischi e oneri in base a quanto previsto dall'OIC 31 la società rileva nella sezione D) del conto economico con contropartita un fondo rischi ed oneri il **fair value negativo degli strumenti finanziari derivati non di copertura**"*.

Una società deve rilevare per la **prima volta** nel proprio **sistema contabile** uno strumento finanziario derivato quando, divenendo parte delle clausole contrattuali, ossia alla data di sottoscrizione del contratto, è **soggetta ai relativi diritti ed obblighi**.

Al riguardo, la bozza in esame precisa che gli strumenti finanziari derivati vanno **classificati in specifiche voci** dello stato patrimoniale. La classificazione per l'**attivo** è la seguente:

- tra le *"Immobilizzazioni finanziarie"*, nella voce **III.4 – strumenti finanziari derivati attivi**;
- tra le *"Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni"* dell'attivo circolante, nella voce **III.5 – strumenti finanziari derivati attivi**.

La classificazione prevista per il **passivo** è, invece, la seguente:

- nel “*Patrimonio netto*”, nella voce **VII – riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi**;
- tra i “*Fondi per rischi e oneri*”, nella voce **3 – strumenti finanziari derivati passivi**.

Gli strumenti finanziari derivati con *fair value* **positivo** vanno rilevati nell'attivo circolante o nell'attivo immobilizzato in dipendenza delle **seguenti considerazioni**:

1. uno strumento finanziario derivato di **copertura** dei flussi finanziari o del *fair value* di un'**attività segue** la classificazione, nell'attivo circolante o immobilizzato, dell'attività coperta;
2. uno strumento finanziario derivato di **copertura** dei flussi finanziari e del *fair value* di una **passività**, un impegno **irrevocabile** o un'operazione programmata **altamente probabile** è classificato nell'attivo circolante;
3. uno strumento finanziario derivato **non di copertura** è classificato nell'attivo circolante entro l'esercizio successivo.

La **riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi** è alimentata ad ogni chiusura di bilancio come **contropartita** della rilevazione al *fair value* dello **strumento di copertura**. Essa non può accogliere componenti relativi a operazioni non di copertura o anche solo **inefficaci** ai fini della copertura, ossia variazioni di *fair value* dello strumento finanziario derivato alle quali non corrisponde una variazione di segno contrario dei flussi finanziari attesi sull'elemento coperto.

Il fondo rischi e oneri di cui alla voce **B.3 – strumenti finanziari derivati passivi** accoglie, invece, gli strumenti finanziari derivati con *fair value* **negativo** alla data di valutazione.

Per quanto riguarda il **conto economico**, va esposta nella relativa sezione **D – “Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie”** la variazione di *fair value* degli strumenti finanziari derivati. In particolare, le voci interessate sono:

- 18.d rivalutazione di strumenti finanziari derivati;
- 19.d svalutazione di strumenti finanziari derivati.

Nelle voci D.18.d e D.19.d sono incluse le variazioni positive e negative di *fair value* di strumenti finanziari derivati **non di copertura**, gli utili/perdite derivanti dalla componente **inefficace** della copertura nell'ambito di una copertura dei flussi di cassa, gli utili/perdite derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e dello strumento di copertura nell'ambito di una **copertura di fair value**.

In pratica, quindi, le variazioni del *fair value* vanno **imputate**:

- a conto economico, oppure
- direttamente ad una riserva di patrimonio netto (nella riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi), se lo strumento derivato copre il rischio di

variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario.

**Si noti che la valutazione al *fair value* va effettuata sia alla data di rilevazione iniziale sia ad ogni data di chiusura del bilancio.**

È bene precisare come la **funzione** principale degli strumenti finanziari derivati dovrebbe essere quella di “coprire” l’attività d’impresa da determinati rischi. In tal senso, la bozza del principio prevede 2 tipi di relazioni di copertura:

1. **copertura delle variazioni di *fair value***: si applica nei casi in cui l’obiettivo della copertura è quello di limitare l’esposizione al rischio delle variazioni di *fair value* di attività, passività iscritte in bilancio o impegni irrevocabili;
2. **copertura di flussi finanziari**: si applica nei casi in cui l’obiettivo della copertura è quello di limitare l’esposizione al rischio di variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad attività, passività iscritte in bilancio, ad impegni irrevocabili oppure operazioni programmate altamente probabili.

La **contabilizzazione delle operazioni di copertura** è applicata alle relazioni di copertura se e solo se soddisfano alcuni **requisiti** specificamente individuati dal documento in analisi.

Da ultimo si evidenzia che la contabilizzazione di copertura è ammessa **solo per far fronte ai seguenti rischi**:

- **rischio di tasso d’interesse**, ad esempio, di uno strumento di debito rilevato al costo ammortizzato;
- **rischio di cambio**, ad esempio il rischio di cambio su un acquisto futuro altamente probabile in valuta estera;
- **rischio di prezzo**, ad esempio di una merce in magazzino o di un titolo azionario detenuto dalla società;
- **rischio di credito** (ad esclusione del rischio di credito proprio della società).

## BACHECA

---

# ***La fiscalità internazionale si confronta con i modelli dichiarativi 2016***

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

[L'incontro formativo](#) è finalizzato ad approssicare in modo operativo la compilazione dei modelli dichiarativi 2016 con particolare riferimento ai redditi conseguiti all'estero, anche alla luce degli sviluppi che stanno avvenendo nel contesto sovranazionale. Sempre più i soggetti residenti, infatti, intrattengono, in misura più o meno intensa, rapporti con soggetti esteri. Pertanto, è fondamentale disporre degli elementi di conoscenza per gestire al meglio tematiche per definizione complesse, considerato il coinvolgimento di ordinamenti diversi, che devono trovare una sintesi nel modello Unico.

## **PROGRAMMA**

- I redditi generati al di fuori dei confini nazionali e le attività detenute all'estero da persone fisiche residenti in Italia
- Il postulato della world wide taxation e i vincoli dichiarativi in Italia
- Il credito per le imposte versate al di fuori dei confini nazionali
- I redditi da lavoro dipendente eseguito al di fuori dei confini nazionali
- La tassazione degli immobili detenuti al di fuori dei confini nazionali
- I capital gains da fonte estera
- Dividendi, interessi e royalties da fonte esteri
- Il quadro RW 2016 oltre a IVIE e IVAFE
- Gli obblighi di monitoraggio. Voluntary disclosure secondo atto

## **SEDI E DATE**

Firenze – Hotel Londra -25/05/2016

Milano – Hotel Michelangelo – 24/05/2016

Verona – DB Hotel – 26/05/2016

## **CORPO DOCENTE**

Roberto Bianchi – Avvocato